

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2013
56ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
indi del Vice Presidente
CARRARO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133, nonché di quelli riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore VACCIANO (M5S) illustra l'emendamento X1.0.1, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che sarebbe preferibile affrontare il tema in modo organico in sede parlamentare e non mediante delega al Governo.

Il senatore PEPE (M5S) illustra analiticamente l'emendamento X1.0.2, richiamando le finalità della proposta di modifica, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) illustra tutti gli emendamenti da lei presentanti all'articolo 1, soffermandosi in particolare sulle proposte con cui si riscrive parzialmente la disciplina dell'IMU. L'eliminazione di tale imposta, infatti, ha determinato effetti negativi, per la difficoltà di reperire le risorse a copertura dei minori introiti. Sottolinea l'importanza degli emendamenti 1.13 e 1.14, che prevedono l'esenzione dall'IMU, rispettivamente, per gli immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali e per i terreni agricoli.

Infine illustra l'emendamento 1.30.

Il PRESIDENTE, stante la momentanea assenza del rappresentante del Governo, su richiesta del senatore VACCIANO (M5S), sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1 dal proprio Gruppo. Si sofferma sull'emendamento 1.7, con cui si propone l'esenzione dalla seconda rata dell'imposta municipale propria per gli immobili dichiarati inagibili a seguito del verificarsi di calamità naturali, e sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, volti ad estendere tale agevolazione ai terreni agricoli, ai fabbricati rurali e agli immobili non produttivi di reddito fondiario. Segnala infine l'emendamento 1.25, che propone la decadenza dal beneficio dell'esenzione dall'imposta per quegli enti che svolgano a qualsiasi titolo un'attività commerciale.

La senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati all'articolo 1, soffermandosi sulle proposte di maggior rilievo. Segnala gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.22 e 1.23, con i quali si propone di assicurare ai comuni un ristoro per l'eventuale minor gettito derivante dalla differenza tra l'aliquota e le detrazioni applicate dal comune e quelle stabilite dalle norme statali. Sottolinea inoltre gli emendamenti 1.41, 1.43 e 1.45, recanti agevolazioni per i comuni più virtuosi. Con gli emendamenti 1.47 e 1.48, si propone di escludere dal patto di stabilità, rispettivamente, le spese sostenute dai comuni per la difesa idraulica e idrogeologica del territorio e quelle per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. Aggiunge la propria firma all'emendamento 1.54 e lo illustra.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, compresi quelli aggiuntivi, si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S) illustra gli emendamenti all'articolo 2, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.3, che destina le risorse derivante dall'aumento dell'acconto dell'IRES alla riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, compresi quelli aggiuntivi, si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [PEPE](#) (M5S) illustra le singole proposte di modifica dall'emendamento 3.1 all'emendamento 3.30, facendo riferimento analiticamente alle singole disposizioni di modifica.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) si sofferma dandone conto analiticamente, sugli emendamenti 3.59 e 3.60, rinunciando ad illustrare le restanti proposte emendative.

Illustra infine l'emendamento 3.0.1, recante disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati: a tal fine, si stabilisce l'obbligo per il notaio di verificare, al momento dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, il rilascio da parte del costruttore di una fideiussione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) illustra l'emendamento 3.74, volto ad impedire che i beni di rilevante interesse culturale, ambientale e paesaggistico, in ordine ai quali sarebbe opportuno mantenere la proprietà dello Stato, entrino indistintamente nelle procedure di alienazione.

Illustra quindi i contenuti dell'emendamento 3.79, relativo alle aree agricole di proprietà pubblica.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) procede quindi all'illustrazione degli emendamenti 3.76 e 3.77, sottolineando l'opportunità di individuare puntualmente gli immobili sottoposti alle procedure di dismissione, al fine di valutarne la possibile riutilizzazione a fini sociali.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa pertanto all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 4.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), richiamando i rilievi emersi nel corso della discussione generale, ribadisce l'opportunità di sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge, come previsto dall'emendamento 4.3. Ciò in ragione dell'eccessiva diversità delle tematiche oggetto dell'articolo rispetto a quelle trattate dal Titolo 1 del medesimo decreto.

Dà quindi conto dei contenuti delle proposte 4.61, 4.69, 4.73, 4.102, 4.147 e 4.160, osservando che sembrava emergere, in particolare, una disponibilità di massima dei relatori e del Governo in relazione all'emendamento 4.142.

Il senatore [PEPE](#) (*M5S*) procede alla disamina delle disposizioni contenute negli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26, dando, altresì, puntuale lettura dell'articolato.

Nell'illustrare la proposta 4.132, la senatrice [REPETTI](#) (*FI-PdL XVII*) rimarca le perplessità della propria parte politica, anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 47 della Costituzione, sull'eccessiva apertura, operata dall'articolo 4 del decreto-legge, nei confronti di banche ed imprese di assicurazione estere, a detenere quote di partecipazione a capitale della Banca d'Italia.

Il senatore [MOLINARI](#) (*M5S*) si sofferma sul contenuto degli emendamenti 4.77, 4.78, 4.79, 4.80 e 4.89.

Con riferimento all'emendamento 4.155, rimarca quindi la necessità di prevedere un effettivo e reale controllo sulle partecipazioni acquisite anche per il tramite di società controllate, dando puntuale lettura delle disposizioni contenute nella proposta.

Dopo essersi soffermato brevemente sull'emendamento 4.156, passa da ultimo alla disamina della proposta 4.157, ponendo in particolare l'accento sulle problematiche afferenti alla *governance* della Banca d'Italia.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) replica brevemente al senatore Molinari osservando che le problematiche sottese all'emendamento 4.157 sono affrontate, altresì, nella proposta 4.145, a firma dei relatori.

Il senatore [MOLINARI](#) (*M5S*) replica a sua volta, precisando che la formulazione dell'emendamento 4.157 appare più adeguata.

La senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*) pone l'accento sul contenuto delle proposte 4.74, 4.96, 4.106, 4.141 e 4.154.

Il senatore [VACCIANO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 4.95, 4.99, 4.100 e 4.133, sottolineando criticamente la possibilità, garantita a banche ed imprese di assicurazione estere aventi sede legale nell'Unione europea, di accedere a quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia. A tale proposito riprende le osservazioni esposte nel corso delle precedenti sedute sul punto.

Con riferimento, quindi, all'emendamento 4.131, sottolinea l'opportunità di consentire anche allo Stato ed agli enti pubblici di poter essere titolari delle predette quote, ribadendo le argomentazioni espresse in discussione generale.

Si sofferma da ultimo sulle proposte 4.158 e 4.159.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.149, dandone analiticamente conto.

Relativamente, quindi agli emendamenti 4.150, 4.151, 4.152 e 4.153 sottolinea la necessità di prevedere specifici controlli, di natura parlamentare ovvero governativa, sulla

cessione delle quote di partecipazione, ribadendo le motivazioni generali che ne motivano la presentazione.

Le restanti proposte riferite all'articolo 4, incluse quelle contenenti articoli aggiuntivi, si danno per illustrate.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 5.6.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 5.2, ribadendo le perplessità già manifestate in ordine al ricorso al decreto-legge per la disciplina dell'assetto proprietario della Banca d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,50.

Il senatore [PEPE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 5.8, ricapitolando le motivazioni della contrarietà del proprio Gruppo disposizioni concernenti la Banca d'Italia.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 5.9, 5.12 e 5.18.

Il senatore [MOLINARI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 5.29, finalizzato ad adeguare l'ordinamento della Banca d'Italia alle caratteristiche proprie della *public company*.

Il senatore [VACCIANO](#) (*M5S*) illustra il complesso delle proposte emendative da 5.36 a 5.70, riguardanti la tutela dell'indipendenza della Banca d'Italia dagli interessi privati.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [PEPE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.47.

Preso atto del contenuto della proposta emendativa, il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 6.47 per estraneità della materia.

Ha nuovamente la parola il senatore [PEPE](#) (*M5S*), il quale dà conto analiticamente degli emendamenti 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.54, 6.55 e 6.56.

Il senatore [MOLINARI](#) (*M5S*) illustra congiuntamente le proposte emendative 6.127, 6.128 e 6.0.4.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra congiuntamente gli emendamenti 6.5, 6.53, 6.90 e 6.98.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 6.7, 6.15 e 6.0.3, dandone analiticamente conto.

Il senatore [VACCIANO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 6.102 e 6.112.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 6.150, che, come tutte le proposte emendative non menzionate in precedenza, è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore MOLINARI (M5S) interviene sulle proposte 7.0.1 e 7.0.2, concernenti il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di iniziare la fase della votazione degli emendamenti nell'odierna seduta pomeridiana, compatibilmente con la disponibilità dei rappresentanti del Governo a intervenire.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) manifesta perplessità relativamente alla mancanza del parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE fa presente che la discussione del disegno di legge in titolo in Assemblea è stata inserita nel calendario per la giornata di domani e avverte che la Commissione proseguirà l'esame per tener conto di tale calendario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, avrà inizio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1188

X1.0.1

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative)

1. Il presente articolo dispone la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, anche mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per banche commerciali: le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito;

b) per banche d'affari: le banche che investono nel mercato finanziario, svolgendo attività legate alla negoziazione e all'intermediazione di valori mobiliari in genere.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere direttamente o indirettamente, qualsiasi attività propria delle banche d'affari, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i soggetti di seguito elencati:

- 1) banche d'affari;
- 2) banche d'investimento;
- 3) società di intermediazione mobiliare;
- 4) tutte le altre tipologie di società finanziarie che non effettuano la raccolta di

depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;

d) prevedere, per le banche commerciali, l'obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie;

e) stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai principi sanciti alle lettere a), b), c) e d) prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravità, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria;

f) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di cui al comma 1, durante il quale le banche devono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

g) prevedere un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d'affari orientato a favorire le prime, in considerazione della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolare in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

6. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque emanati».

X1.0.2

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle competenze delle regioni, uno o più decreti legislativi volti al riassetto della normativa vigente sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sulla base di quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli enti di cui al presente articolo perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) prevedere che gli enti vincolino totalmente il loro patrimonio al perseguimento degli scopi statuari, osservando, nell'amministrare il patrimonio, criteri prudenziali di rischio, in

modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata, e garantendo una gestione coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità;

c) prevedere che gli enti devolvano ai fini statuari nel settori di cui alla lettera e) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera n) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

d) stabilire che gli enti operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

e) prevedere la possibilità per gli enti di esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e di detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

f) prevedere per gli enti la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, nonché la pubblicità del bilancio e della relazione;

g) stabilire che gli enti possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito! in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

h) prevedere che negli statuti degli enti siano contemplati distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, la cui nomina è sottoposta al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e comunque assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Con riferimento alle fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dal rispettivi statuti, assicurare la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al 50 per cento di persone residenti nei territori stessi da almeno tre anni;

i) prevedere che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria, di enti e società dalla stessa eventualmente costituiti, nonché delle società di cui detengono partecipazione. Stabilire che i componenti e gli organi delle fondazioni non possono al termine dei mandati previsti dalle disposizioni vigenti ricoprire incarichi nelle società o enti di cui alla presente lettera per un periodo di tre anni;

l) prevedere l'applicazione al personale dipendente degli enti del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) prevedere che gli enti siano assoggettati, nell'ambito di una revisione generale della disciplina fiscale finalizzata ad una riduzione dei regimi di esenzione fiscale, al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23;

n) prevedere che gli enti sono soggetti alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze il quale verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione, la

redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. Prevedere, a tal fine, che il Ministro dell'economia e delle finanze:

- 1) autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione;
- 2) approva le modifiche statutarie;
- 3) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio;
- 4) sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità del raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1188 (al testo del decreto-legge)

1.1

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locatate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro,

dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.";

d) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dal gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/1 del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.";

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "per l'unità immobiliare" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,";

f) al comma 10, primo periodo, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400";

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».

Art. 1

1.2

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» fino alla fine del comma con le seguenti: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativi agli immobili per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro, e per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

1.3

DE PETRIS

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinqies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.4

DE PETRIS

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinqies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.5

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, lettere a) e b)»;

2) sopprimere le lettere d) ed e);

- b) sopprimere il comma 2;
- c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 3 modificare le parole: «euro 2.164.048.210,99» con le seguenti: «euro 2.364.048.210,99», nonché modificare proporzionalmente gli ulteriori importi del medesimo comma e quello dei commi 4, 6 e 8, nonché il limite massimo complessivo degli oneri per interessi di cui al comma 12.

1.6

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) le lettere d) ed e) sono sostituite dalla seguente:

«d) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»;

- b) sopprimere il con una 2».

Conseguentemente, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1.7

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «9,5 punti percentuali».

1.8

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio".».

1.9

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

1.10

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica altresì con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 nonché, con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

1.11

SANTANGELO, VACCIANO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «15 punti percentuali».

1.12

VACCIANO, SANTANGELO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «9,5 punti percentuali»,

1.13

DE PETRIS

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.

2-ter. Per gli immobili di cui al comma 2-bis non si applica la disposizione di cui al comma 5.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» con le seguenti: «a decorrere dal periodo», e sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «8,9 punti percentuali nel 2013 e di 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2014».

1.14

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 125";

2) al secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 58";

2-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

1.15

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime".

b) all'articolo 3, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime"».

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 3 è attribuito alle regioni e province autonome medesime»;

b) sopprimere il comma 8.

1.16

BELLOT, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «euro 348.527.350,73» con le seguenti: «euro 698.527.350,73».

Al maggior onere dalla disposizione, si provvede come segue: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 10 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 350 milioni di euro per l'anno 2014».

1.17

BELLOT, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «128,5%» con le parole: «135%»;

al comma 2, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le parole: «10,5 punti percentuali»;

al comma 4, sostituire le parole: «10 Dicembre» con le parole: «31 Dicembre».

1.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di

bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 90 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

1.19

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

1.20

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 le parole. «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.21

DI BIAGIO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali importi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nell'articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 269, salvo diversa indicazione del comune sulla base di deliberazione della giunta comunale».

1.22

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 Gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.23

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.24

DI BIAGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con riferimento al comma 5, non si applica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44».

1.25

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

1.26

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente, periodo:

«È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:

9-ter. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si procede mediante la seguente modificazione:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

1.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, al settimo periodo dopo le parole: "a seguito di ricovero permanente," sopprimere le seguenti: "a condizione che la stessa non risulti locata"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.28

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

1.29

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.»

1.30

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto legislativo 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012 n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: "Con successivo decreto" fino alle parole: "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»

«12-ter. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, lettere a) e b);

c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: L. 7.12.2000, n. 383; L. 11.8.1991 n. 266; L. 26.2.1987 n. 49; art. 25, comma 2, L. 13.5.1999 n. 133.»

«12-*quater*. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto legislativo n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto».

«12-*quinques*. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.11.2012, n. 200»

«12-*sexies*. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 6.12.2011 n. 201, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» con le seguenti: «a decorrere dal periodo». E sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014».

1.31

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Le unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito.»

12-*ter*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

1.32

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis*, dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le Rimanenze» dell'Attivo Circolante. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 228 del 2012»

1.33

D'ALÌ, CASSANO

«Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante. «Agli oneri derivanti dal precedente periodo quantificati in 2 milioni di euro si provvede a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.34

DI BIAGIO

«Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante"».

1.35

[BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2014, n. 124, dopo le parole: "non siano in ogni caso locati", aggiungere le parole: "nonché i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale lo stesso procede a interventi di recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non siano in ogni caso locati"».

1.36

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art. 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011/ n. 118,"».

1.37

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014».

1.38

[BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto».

1.39

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastra le, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.40

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.41

[BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

12-ter. La integrazione di cui al comma 12-bis è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

"a) non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;
b) hanno deliberato variazioni in diminuzione".

12-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-*bis*.

12-*quinquies*. All'onere di cui al comma 12-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.42

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

12-*ter*. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 20-*bis*, della medesima Regione.

12-*quater*. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

12-*quinquies*. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.43

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

12-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 10 Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 12-*bis*.

12-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 12-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.44

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato

avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.45

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.46

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2014 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, per un importo di 500 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.

12-ter. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dalla Pubblica Amministrazione al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 500 milioni di euro l'anno 2014».

1.47

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali».

1.48

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

1.49

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».

1.50

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.51

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» e aggiungere dopo le parole «gli equilibri economico-finanziari degli enti e» le parole: «per lo verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».

1.52

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.53

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole «80» con le parole «160».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

1.54

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole: «per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «a decorrere dall'anno 2012».

1.55

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole «e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2014».

1.56

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. L'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato:

dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte «e 2014».

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

1.57

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro».

12-ter Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».

1.58

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

12-ter. Agli oneri di cui al comma 12-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»,

12-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.

1.0.1

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

1.0.2

CERONI

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I comuni che hanno applicato per il 2013 una maggiorazione, rispetto al 2012, dell'aliquota dell'imposta municipale, ricevono dallo Stato, per il 2013, quanto loro dovuto per il 2012».

1.0.3

CERONI

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 13-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo.».

1.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 13-bis, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo (da "I comuni sono, altresì..." a "...sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»).

1.0.5

CERONI

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.6

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.7

CERONI

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.».

1.0.8

CERONI

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.».

1.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.0.10

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1:

i) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.11

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1:

i) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.12

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: ", nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario"».

1.0.13

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia")

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 3-bis è soppresso».

Art. 2

2.1

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine, il Consiglio Superiore, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà la cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono possedute in eccesso rispetto al limite indicato al comma 5».

2.2

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine verrà emanato un successivo decreto che, assicurando trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà le modalità di cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono eccedenti il limite del 5 per cento previsto dal comma 5».

2.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

2.4

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: «e dell'articolo 111, comma 3».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 60 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

2.5

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

2.0.1

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette

ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.2

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

Art. 3

3.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

3.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (Disposizioni in materia di uso sociale degli immobili pubblici). – 1. I comuni e l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati in utilizzati, alloro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero all'uso sociale del patrimonio pubblico in utilizzato e da dismettere.

3. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso sociale sono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e con successiva delibera degli enti territoriali».

3.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (Valorizzazione degli immobili pubblici in disuso). – 1. I comuni e le amministrazioni a vario titolo proprietarie di immobili non utilizzati a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobili destinandoli, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi pubblici o sociali.

2. Le amministrazioni assicurano la pubblicazione e l'informazione ai cittadini sugli immobili da utilizzare.

3. Decorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione del piano, si procede alla valorizzazione degli immobili che permangano inutilizzabili sulla base della normativa vigente».

3.4

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Sopprimere il comma 1.

3.5

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di ridurre gli oneri per le locazioni, l'Agenzia del Demanio censisce il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o da recuperare, al fine di destinarlo a sede di uffici, enti ed istituzioni che utilizzano immobili in locazione da soggetti privati.

2. Il censimento, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è pubblicato sul sito Internet del Governo, unitamente all'elenco degli immobili presi in locazione».

3.6

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Nel quadro dell'obiettivo primario di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo».

3.7

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini» inserire le seguenti: «della riduzione del consumo di suolo, della fruibilità pubblica e».

3.8

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «conservazione».

3.9

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1 dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «mediante uso a fini sociali».

3.10

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «immobili pubblici» con le seguenti: «immobili pubblici non richiesti in uso da altri soggetti pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.11

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1 dopo la parola: «pubblici» inserire la seguente: «inutilizzabili».

3.12

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in relazione» a: «finanza pubblica».

3.13

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole da: «in relazione» fino a: «finanza pubblica» con le seguenti: «, previo parere vincolante, caso per caso, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

3.14

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «in relazione» inserire le seguenti: «alla quale è necessario l'avvio di azioni di informazione e partecipazione diretta dei cittadini residenti nei territori coinvolti, di durata non inferiore a dodici mesi, preliminare».

3.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «di dismissione» con le seguenti: «riduzione delle spese».

3.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» con le seguenti: «alla riduzione del consumo di suolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

3.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» inserire le seguenti: «nonché alla riduzione delle aree edificate,».

3.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti da regioni e comuni circa l'uso di immobili pubblici dismessi sul proprio territorio».

3.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» inserire le seguenti: «limitatamente all'anno 2014».

3.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle alienazioni», con le seguenti: «ad una quota, non superiore al 50 per cento delle alienazioni».

3.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «alienazioni di immobili» con le seguenti: «alienazioni di immobili, non insistenti su aree vincolate,».

3.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la parola: «alienazioni» con la seguente: «vendite, con asta pubblica».

3.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «alienazioni di immobili» inserire le seguenti: «, non sottoposti a vincolo,».

3.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «approvate dai comuni sul cui territorio ricade l'immobile».

3.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «con esclusione delle vendite in blocco».

3.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248;» inserire le seguenti: «ove si proceda con bando pubblico di vendita,».

3.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per esse» fino alla fine del comma.

3.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «per esse», con le seguenti: «previo parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività culturali sulla alienazione del singolo cespite,».

3.29

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «per esse;» inserire le seguenti: «ove la legge regionale lo preveda espressamente».

3.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «relativa alle sole violazioni di tipo formale».

3.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «riferita a variazioni non sostanziali».

3.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «, previo controllo dell'autorità competente per l'attività urbanistica ed edilizia sullo stato di fatto e di diritto dell'immobile medesimo,».

3.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «previa autorizzazione dell'Agenzia del Demanio e della competente sovrintendenza».

3.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «nel termine massimo di otto mesi».

3.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «centottanta giorni».

3.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «trasferimento dell'immobile» aggiungere le seguenti: «semprechè il trasferimento sia derivante da procedure esecutive».

3.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve sanzioni per i responsabili delle irregolarità edilizie».

3.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa determinazione da parte dei comuni e delle regioni di un contributo aggiuntivo . Il sindaco esercita la vigilanza sulle procedure in questione per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate dal comune».

3.39

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza di norme o il sindaco ordina l'immediata adozione di provvedimenti sanzionatori ed inibitori di qualunque attività sull'immobile medesimo».

3.40

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: », previa verifica, da parte dei responsabili, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle dei titoli edilizi originari e alle relative modalità».

3.41

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I responsabili delle irregolarità restano tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per opere abusive realizzate, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente».

3.42

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui deve essere data comunicazione alle amministrazioni competenti e agli enti locali sul territorio».

3.43

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni sugli atti di cui al presente comma sono rese pubbliche mediante l'inserimento in un archivio informatico consultabile attraverso il sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e il sito *internet* del comune».*

3.44

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'atto deve indicare l'indicazione del responsabile dell'irregolarità edilizia e, nei centri storici, il parere vincolante dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali».

3.45

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della validità della cessione, con deliberazione consiliare il comune deve dichiarare la non esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali».

3.46

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il responsabile dell'irregolarità deve motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'acquirente deve impegnarsi alla rimozione dell'irregolarità medesima nel termine di novanta giorni dall'alienazione. L'accertamento dell'inottemperanza, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione gratuita nel possesso al patrimonio del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il segretario comunale redige e pubblica mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco degli immobili di cui al presente comma e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro delle Infrastrutture e trasporti. Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente articolo immobili per i quali si siano verificati mutamento della destinazione d'uso, aumento consistente della cubatura, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione del manufatto, ovvero opere in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica».

3.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ad irregolarità concernenti immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali. In tal caso le irregolarità sono considerate opere in totale difformità e quindi non sanabili».

3.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La domanda di sanatoria può essere presentata soltanto se gli interventi irregolari consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo e quando l'opera è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda».

3.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Non possono presentare domanda soggetti condannati per reato non colposo o per violazioni della normativa urbanistico-edilizia. Non possono altresì presentare istanza società nelle quali sia presente un soggetto che abbia in corso accertamenti in procedimento per violazione delle norme urbanistico-edilizie».

3.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Coloro che abbiano già presentato istanze di sanatoria dal 1985 in poi non possono presentare domanda ai fini del presente articolo».

3.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, le province, le regioni, le amministrazioni statali, e tutti i soggetti pubblici inviano al ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle proprietà immobiliari private con contratto di locazione passivo, con specificazione dei canoni e degli oneri sostenuti per la locazione».

3.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'acquisizione degli immobili pubblici ceduti ai sensi del presente articolo è inibita a soggetti esteri anonimi nonché a residenti o ad imprese domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati».

3.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'atto di trasferimento deve prevedere l'espressa indicazione del titolare effettivo dell'operazione».

3.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

3.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 1 dell'articolo 11 *quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili avviene con bando pubblico e il cui prezzo di vendita è determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, esclusa la vendita in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere e pubblicano l'elenco sul proprio sito *internet*. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. Si applica l'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento"».

3.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto divieto della presentazione dell'istanza per immobili sottoposti a vincolo, salvo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla richiesta, si perfeziona il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non estingue il reato per il responsabile dell'abuso ne sospende i procedimenti in corso».

3.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non possono conseguire sanatoria immobili in cui le irregolarità siano state eseguite:

- a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
- b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;
- c) dopo la data del 1° ottobre 1983».

3.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Non sono suscettibili di sanatoria immobili in cui si registrino interventi avvenuti in contrasto con i seguenti vincoli:

- a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
- b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
- c) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità, anche parziale, delle aree».

3.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Gli immobili di cui al comma 1, sono soggetti ad un contributo addizionale la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo vincolato destinato ai seguenti interventi: 30 per cento alla bonifica dei suoli e al mantenimento delle aree verdi; 30 per cento al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edifici scolastici e ospedalieri; 40 per cento ad interventi di riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante interventi di riduzione della pericolosità, sia mediante interventi di rilocalizzazione di edifici pubblici posti in aree ad elevato rischio».

3.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento deve comunque escludere qualunque lottizzazione a scopo edificatorio».

3.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio con riguardo al valore di mercato aumentato dell'importo corrispondente alla somma necessaria per la sanatoria delle irregolarità e il ripristino dello *status quo ante*. Il venditore certifica le irregolarità e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei Conti l'epoca di realizzazione delle stesse».

3.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «n. 133, gli immobili» inserire le seguenti: «per i quali risulti impossibile una utilizzazione pubblica o a fini sociali e».

3.66

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «intendono dismettere,» inserire le seguenti: «La delibera è sottoposta a consultazione pubblica ed efficace qualora, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del comune, sia stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione medesima.».

3.67

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sulla delibera deve essere acquisito il parere vincolante delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali e, ove esistenti, dei vincoli sulle aree su cui insistono gli immobili individuati.».

3.68

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redige per ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante l'utilizzazione prioritaria degli immobili di proprietà pubblica. È vietata l'alienazione di immobili prima che sia concluso il censimento di cui al presente comma.».

3.69

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti assumono le necessarie iniziative volte ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio immobiliare.».

3.70

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di immobili aventi valore culturale o storico, non si può procedere ad alienazione. In tali casi la valorizzazione deve essere mirata soltanto a favorire un migliore fruizione del bene.».

3.71

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non concerne immobili in cui sono stati effettuati interventi in contrasto o in difformità con la normativa urbanistico-edilizia.».

3.72

MILO

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Il comma 4, dell'articolo 195, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "4. Gli introiti derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell'articolo 193 sono destinati prioritariamente all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."».

3.73

D'ONGHIA

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Tale decreto dirigenziale, corredato di dati analitici sugli immobili, è inviato con cadenza semestrale alle competenti Commissioni di Camera e Senato.».

3.74

DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

2-quater. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma 2-*bis* e 2-*ter*. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2-quinquies. Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi del comma 2-*ter*, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alle alienazioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni pubblica il censimento degli immobili pubblici situati all'interno dei territori comunali, evidenziando anche i casi di immobili non utilizzati, dismessi o abbandonati, nonché il censimento di tutte le esposizioni verso le proprietà private per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando forme di pubblicità sui siti internet del Ministero, delle regioni e dei comuni interessati».

3.76

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la vigilanza sulle operazioni di vendita e cartolarizzazione di cui al presente articolo al fine di verificare la corretta attuazione delle normative vigenti in materia, prevenire fenomeni di riciclaggio o autoriciclaggio dei capitali di provenienza illecita, garantire la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative».

3.77

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, un piano mirante alla riutilizzazione a fine sociale degli

immobili pubblici esistenti non utilizzati. L'adozione del piano è prioritaria rispetto al programma di dismissione di cui al presente articolo».

3.78

DI BIAGIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari lo schema del decreto dirigenziale di cui all'articolo 11-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai fini dell'espressione di un parere. Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione non venga espresso il previsto parere, il citato decreto è in ogni caso adottato.»

3.79

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è emanato entro e non oltre il 30 aprile 2014.»».

3.80

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'Economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo».

3.81

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda ovvero se la domanda presentata deve ritenersi infedele ovvero se non viene effettuata la oblazione dovuta, gli atti non possono essere rogati e, se rogati, sono nulli».

3.82

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-bis. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili».

3.83

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-bis. Non sono comunque estinti o sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione nonché quelli penali per le irregolarità degli immobili di cui al presente articolo».

3.84

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Restano prioritarie, rispetto alla cessione, le iniziative di manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti ai fini dell'uso sociale, per servizi pubblici e della fruizione pubblica degli stessi».

3.85

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti locali assicurano comunque la riduzione di superficie oggetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola».

3.86

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il ricorso a trattativa privata, ai sensi dei commi precedenti è subordinato all'esperimento, senza esito, di almeno due gare pubbliche per l'aggiudicazione dei beni immobili. In ogni caso il Ministro dell'Economia e delle finanze pubblica sul sito Internet la lista degli immobili e dei rispettivi acquirenti».

3.87

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le acquisizioni degli immobili di cui al presente articolo non possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati aventi sede in paradisi fiscali o che abbiano usufruito, negli ultimi venti anni, di procedure di scudo fiscale per il rientro di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero».

3.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È fatto divieto di operare transazioni finanziarie ed immobiliari con soggetti la cui struttura societaria non consente l'identificazione delle persone o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo».

3.89

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».

3.90

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati o abbiano procedimenti in corso per reati fiscali o tributari».

3.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le procedure di dismissione devono prevedere la più ampia trasparenza sulla struttura finanziaria delle operazioni di compravendita degli immobili pubblici di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti, informazioni, documenti utili alla conoscenza dei passaggi di titolarità del patrimonio pubblico e alla valutazione degli effetti sulla finanza pubblica delle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici».

3.92

LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della dismissione degli immobili dello Stato, gli enti locali sono tenuti a deliberare in ordine ai cambi di destinazione finalizzati alla valorizzazione degli immobili stessi entro 60 giorni dalla richiesta. Alla adozione entro i suddetti termini delle relative delibere è subordinata l'erogazione delle risorse a qualsiasi titolo dovute da parte dello Stato agli enti locali interessati».

3.0.1

BIGNAMI, PEPE, MOLINARI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 a favore di acquirenti di immobili privati)

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-bis. - *(Disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati)*. – 1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12.";

b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" sono aggiunte le seguenti: "o per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "da residenza propria", sono aggiunte le seguenti: "o del propria coniuge";

e) all'articolo 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le seguenti: "trenta anni";

f) all'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.".

2. L'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo n.122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.

3. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziati avvenuti in qualunque procedura esecutiva.

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo».

Art. 4

4.1

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Sopprimere il Titolo II.

4.3

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

4.4

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Sopprimere l'articolo.

4.5

SCILIPOTI

Sopprimere l'articolo.

4.6

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, EVA LONGO

Sopprimere l'articolo.

4.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere l'articolo.

4.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 4. - (*Capitale della Banca d'Italia*). – 1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.

2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto, ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime;

b) all'importo base si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 4-bis. - (*Amministrazione*). - 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - 1. Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dal Parlamento in seduta comune ed uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno venti anni in materia monetaria, finanziaria e creditizia, economica e giuridica.

2. L'elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista per ciascuno scrutinio",

2. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella nuova composizione di cui all'articolo 22 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, assume le funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è istituita una Commissione parlamentare con compiti ispettivi e di vigilanza sull'attività del Consiglio superiore della Banca d'Italia. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

4. Il governatore della Banca d'Italia è tenuto a riferire alla Commissione di cui dal comma 3 sull'attività del Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 4-ter. - (*Modifiche dello statuto*). - 1. Lo statuto della Banca d'Italia è modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella legge di conversione del presente decreto.

2. Le modifiche allo statuto della Banca d'Italia sono deliberate dal Consiglio superiore, nella sua nuova composizione, entro tre mesi dal suo insediamento e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4-quater. - (*Norme transitorie*). - 1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 4-bis, comma 1, la Banca d'Italia non può esercitare il diritto di voto né nelle assemblee degli azionisti né nelle assemblee degli obbligazionisti».

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 2, sopprimere le parole: «e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

4.9

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Capitale della Banca d'Italia*). - 1. La Banca d'Italia istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (VE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali) a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5) può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».

4.10

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il presente articolo è volto a conferire certezza al quadro normativa concernente i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai trattati europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno».

4.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 1.

4.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana e ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore. È parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

4.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca dell'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

4.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

4.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

4.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

4.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana. Ha sede legale a Roma e può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. È parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

4.20

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

4.21

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

4.22

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «e di pubblico interesse».

4.23

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

4.24

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole: «è la banca centrale della Repubblica italiana».

4.25

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma, può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali ed».

4.26

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma ed».

4.27

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole: «è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed».

4.28

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di banche Centrali» inserire le seguenti: «ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

4.29

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di Banche Centrali» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

4.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «Banche Centrali» aggiungere le seguenti: «, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

4.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole: «autorità nazionale».

4.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «15 ottobre 2013.» aggiungere il seguente periodo: «La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo è soggetta al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni».

4.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo ha il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. La Banca d'Italia informa la BCE delle misure adottate e con questa strettamente coordinate. La Banca d'Italia informa la BCE in merito al risultato delle attività svolte».

4.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi per dimensioni, importanza nell'economia europea e attività trasfrontaliere, notifica alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; valuta aspetti specifici della procedura se richiesti dalla BCE; trasmette alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza».

4.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo

4.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La governance della Banca d'Italia si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza affermati in sede comunitaria e nell'ordinamento nazionale e ribaditi dallo Statuto,».

4.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza.».

4.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente. «Le disposizioni normative, di rango primario e secondario, devono attribuire alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.».

4.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» con le seguenti: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

4.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» con le seguenti: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali.».

4.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» con le seguenti: «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» con le seguenti: «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «nell'esercizio dei suoi poteri e».

4.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «e nella gestione delle sue finanze».

4.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali».

4.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza».

4.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'indipendenza della Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza, da interferenze indirette dei partecipanti è garantita dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

4.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «gestione delle sue finanze» aggiungere il seguente periodo: «In veste di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista».

4.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «delle sue finanze» aggiungere il seguente periodo: «Nella qualifica di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni».

4.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea nei confronti degli enti creditizi a cui vengono imposti requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti».

4.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

4.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea effettua le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'Autorità Bancaria Europea, le prove di stress e la

loro eventuale pubblicazione per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione».

4.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo *stress* finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione».

4.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio Superiore».

4.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

4.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

4.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

4.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere le parole: «mediante utilizzo delle riserve statutarie».

4.61

DE PETRIS

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.62

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «117.500.000.000» con la seguente: «1.313.000.000»;*
- b) *sostituire la parola: «1120.000» con la seguente: «114.000».*

4.63

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.500.000.000» ed infine, sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere le parole: «a seguito dell'aumento».

4.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere la parola: «nominative».

4.66

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna».

4.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'aumento di capitale di cui al comma 2 è concessa unicamente per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento del sistema creditizio italiano;
- b) rafforzamento della sua presenza internazionale;
- c) altre finalità esclusivamente di pubblico interesse».

4.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 3.

4.69

DE PETRIS

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali».

4.70

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

4.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, sopprimere la parola: «esclusivamente».

4.72

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al» con le seguenti: «comunque inferiore al».

4.73

DE PETRIS

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore allo 0,5 per cento».

4.74

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le parole: «2 per cento».

4.75

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

4.76

PEPE, VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento del capitale» con le seguenti: «non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

4.77

MOLINARI, PEPE, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione della spettanza di altre somme. Viene pertanto soppresso il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006».

4.78

MOLINARI, PEPE, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I partecipanti non hanno, in alcun caso, diritti economici sulla parte delle riserve della banca riveniente dal signoraggio che deriva esclusivamente dalla funzione pubblica di emissione delle banconote».

4.79

MOLINARI, PEPE, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I diritti economici dei partecipanti sono limitati al capitale e non riguardano nessun'altra componente del patrimonio della Banca, neanche le riserve statutarie».

4.80

MOLINARI, PEPE, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le riserve auree della Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano di cui la Banca ne è semplice custode.

3-ter. Con la Relazione trasmessa al Governo e al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene data l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia».

4.81

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Sopprimere il comma 4.

4.82

PEPE, VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche».

4.83

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto,».

4.84

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione».

4.85

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 4, premettere le seguenti prole: «Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione,».

4.86

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, dopo le parole: «e quote di partecipazione al capitale» sono aggiunte le seguenti: «sono nominative e».

4.87

I RELATORI

Al comma 4, alinea, dopo la parola: «capitale» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

4.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, dopo le parole: «partecipazione al capitale possono» sono aggiunte le seguenti: «essere cedute solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio e».

4.89

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, dopo le parole: «possono appartenere» inserire le seguenti: «oltre che allo Stato e agli enti pubblici,».

4.90

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, sostituire le parole: «solamente a» con le seguenti: «unicamente ad Amministrazioni Pubbliche».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c), d).

4.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.92

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:

- «a) casse di risparmio;*
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;*
- c) Istituti di previdenza;*
- d) Istituti di assicurazione».*

4.93

GIANLUCA

ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

- «a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;*
- b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia».*

4.94

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire la lettera a), con le seguenti:

- «a) Casse di risparmio;*
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale».*

4.95

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.96

BELLOT, BITONCI

All'articolo 4, al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.97

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le parole: «sede legale e».

4.98

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

4.99

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

4.100

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

4.101

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

4.102

DE PETRIS

Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici».

4.103

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere la lettera b)

4.104

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) istituti di assicurazione;

4.105

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «e di riassicurazione».

4.106

BELLOT, BITONCI

All'articolo 4, al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.107

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.108

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, la lettera b), dopo la parola: «ovvero» aggiungere le seguenti: «previo consenso dell'ISVAP».

4.109

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le parole: «sede legale e».

4.110

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, la lettera b), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

4.111

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

4.112

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

4.113

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».

4.114

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

4.115

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fondazioni» inserire la seguente: «bancarie».

4.116

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».

4.117

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

4.118

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) Istituti di previdenza;».*

4.119

I RELATORI

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

4.120

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «enti ed».

4.121

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed istituti».

4.122

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «previdenza ed».

4.123

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed assicurazione».

4.124

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «sede legale» aggiungere le seguenti: «e amministrazione centrale».

4.125

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, la lettera d), dopo le parole: «sede legale in Italia,» aggiungere le seguenti: «nonché, previo consenso della COVIP,».

4.126

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «fondi pensione» fino a: «5 dicembre 2005, n. 252 e,».

4.127

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e fondi pensione» fino alla fine del periodo.

4.128

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «del citato decreto legislativo n. 252,» aggiungere le seguenti: «purché risultino autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera ed abbiano soggettività giuridica» quindi, in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

4.129

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

4.130

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

4.131

[VACCIAO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#)

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) Stato ed Enti Pubblici».*

4.132

[REPETTI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le banche e per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui alle lettere a) e b) del comma 4, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché per i fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di cui alla lettera d) del medesimo comma, l'importo complessivo delle quote di partecipazione al capitale non può superare il 30 per cento».

4.133

[VACCIAO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale in Italia ovvero in uno stato membro dell'Unione Europea, anche a seguito di acquisizione del controllo da parte di un socio extracomunitario, si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto».

4.134

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La cessione di quote del capitale avviene solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e di una equilibrata distribuzione».

4.135

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4-ter. Se alle operazioni indicate ai commi 4 e 6 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

4.136

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Se alle operazioni indicate ai commi 4, lettere a) e b) partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia è tenuta a comunicare la domanda di autorizzazione preventiva delle acquisizioni al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

4.137

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 5

4.138

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente,»

4.139

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo le parole: «direttamente o indirettamente,» aggiungere le seguenti: «anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona,»

4.140

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.141

BELLOT, BITONCI

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento»

4.142

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «superiore al 5 per cento» con le parole: «superiore al 3 per cento».

4.143

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire le parole: «al 5 per cento» con le seguenti: «al 3 per cento»

4.144

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo le parole: «al 5 per cento» aggiungere le seguenti: «salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 2 per cento.»

4.145

I RELATORI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti».

4.146

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

4.147

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia» con le seguenti: «Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS».

4.148

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'articolo 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto».

4.149

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«15-bis. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di Ristrutturazione di cui all'articolo 23-octies, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possedute non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

5-ter. Laddove il piano di ristrutturazione di cui al comma 5-bis non sia stato attuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di vigilanza provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, mediante sospensione temporanea degli organi di amministrazione e di controllo e nomina di un commissario».

4.150

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al parere delle competenti Commissioni parlamentari che valutano, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.151

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è, in ogni caso, sottoposta ad un diritto di prelazione nell'acquisto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.152

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.153

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Consiglio Superiore della Banca d'Italia che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.154

BITONCI, BELLOT

All'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Per le banche e le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, la percentuale di cui al comma 5 è ridotta del 50 per cento».

4.155

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

5-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 5 si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano la soglia indicata al comma 5».

4.156

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non deve in alcun modo comportare trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca d'Italia ai partecipanti di cui al comma 4».

4.157

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini della determinazione del limite di possesso di quote del capitale stabilito dal comma 5, si applica la nozione di controllo; il quale sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del

codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

5-ter. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

4.158

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Sopprimere il comma 6.

4.159

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

4.160

DE PETRIS

Al comma 6 sostituire le parole: «La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime» con le seguenti: «Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia».

4.161

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «fissati al comma 5,» aggiungere le seguenti: «nonché al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento,».

4.162

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere la parola: «temporaneamente».

4.163

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6 sostituire la parola: «temporaneamente» con la seguente: «provvisoriamente».

4.164

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime».

4.165

GIANLUCA

ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale. Il prezzo di acquisto delle quote di partecipazione è calcolato dal Consiglio Superiore e vincolato al parere favorevole del Collegio Sindacale, sulla base della media dei prezzi ai quali sono state negoziate le quote nei dodici mesi successivi all'aumento di capitale. Le quote di partecipazione in tal modo acquisite devono essere ricollocate sul mercato entro trentasei mesi. Le quote non ricollocate entro il termine di trentasei mesi sono riacquistate pro quota dai soggetti che le avevano vendute, allo stesso prezzo al quale erano state cedute, aumentato del tasso di inflazione calcolato dall'Istat. Le quote derivanti dal riacquisto, che risultino eccedere la soglia del 5 per cento, danno diritto ai dividendi, ma non danno diritto al voto.».

4.166

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento».

4.167

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4.168

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «dal Consiglio Superiore» aggiungere le seguenti: «sentito il Direttorio»,.

4.169

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con il parere favorevole del Collegio Sindacale».

4.170

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «del Collegio Sindacale» con le seguenti: «del Direttorio».

4.171

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4,».

4.172

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4,» aggiungere le seguenti: «purché aventi sede legale in Italia,».

4.173

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b) purché aventi sede legale in Italia,».

4.174

I RELATORI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento» con le seguenti: «con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo».

4.175

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «assicurare trasparenza» aggiungere le seguenti: «ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

4.176

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «e parità di trattamento» con le seguenti: « ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

4.177

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

4.178

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «limitato».

4.179

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia, riferisce periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, al Parlamento e al governo, in merito alle operazioni di partecipazione al suo capitale in base a quanto stabilito al presente articolo,».

4.180

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto cessa di avere efficacia il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 e cessa di essere riconosciuto ai partecipanti di cui al comma 4, alcuna pretesa sull'importo delle riserve statutarie».

4.181

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare, in alcun modo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.182

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. La Banca d'Italia autorizza preventiva mente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

6-ter. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

6-quater. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6-ter, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».

4.183

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo 11 comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di cui al presente articolo non devono comunque determinare una minore quota di utili devoluta allo Stato».

4.184

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 6, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 5 e 6, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole».

4.0.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di Banca d'Italia)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina, entro 30-giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 4.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 4, comma 5. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia».

4.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane)

1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1 entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.

5. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.

6. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 1 sono costituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:

a) un "Fondo affitti" finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito pro capite annuo non superiore a 20.000 euro;

b) un "Fondo per l'edilizia residenziale pubblica", volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera a), di risolvere l'emergenza abitativa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, affermazione di apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 2».

Art. 5

5.2

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, EVA LONGO

Sopprimere l'articolo.

5.3

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Sopprimere l'articolo.

5.4

SCILIPOTI

Sopprimere l'articolo.

5.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere l'articolo.

5.6

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

5.7

LANZILLOTTA

Sopprimere l'articolo.

5.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Organi della Banca d'Italia*). – 1. Gli organi centrali dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio superiore;
- c) il Collegio sindacale;
- d) il Direttorio;
- e) il Governatore;
- f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.

2. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.

4. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

5. Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.

6. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

7. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

8. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.9

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Organi della Banca d'Italia*). – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

3. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.10

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Organi della Banca d'Italia*). – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

3. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le

competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne».

5.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) - 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) - 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

3. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) - 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) - 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Al Consiglio

superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non devono interferire nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 1.

5.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non devono interferire nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati.».

5.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non devono interferire nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul

funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.».

5.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia».

5.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «L'assemblea dei partecipanti» aggiungere le seguenti: «ordinarie e straordinarie».

5.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, le parole: «non hanno ingerenza» sono sostituite con le seguenti: «fungono da organo consultivo».

5.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «non hanno ingerenza» con le seguenti: «non devono interferire».

5.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, operano nel rispetto del principio di trasparenza».

5.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto».

5.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia».

5.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto».

5.29

MARTELLI, LEZZI, MOLINARI, VACCIANO, MANGILI, PEPE, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Presso la Banca d'Italia è costituito un gruppo delle parti interessate della Banca d'Italia, ovvero uno *stakeholder group* della Banca d'Italia, di seguito denominato Gruppo. Il Gruppo è composto in modo proporzionato da rappresentanti dei consumatori e utenti al dettaglio dei servizi bancari e finanziari, degli enti creditizi e degli investitori istituzionali e altri istituti finanziari che siano essi stessi utenti di servizi finanziari, delle piccole e medie imprese, del mondo accademico e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore bancario e della Banca d'Italia stessa.

1-ter. Al Gruppo non possono partecipare esponenti diretti o indiretti di soggetti titolari di quote del capitale della Banca d'Italia.

1-quater. La durata del mandato dei membri del Gruppo è di due anni. I membri del Gruppo possono essere nominati per due mandati consecutivi.

1-quinquies. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge e dai trattati europei agli altri organi della Banca d'Italia, il Gruppo esprime orientamenti e raccomandazioni sull'amministrazione e l'attività della Banca d'Italia, con particolare riferimento al controllo sui possibili conflitti di interesse da parte dei membri del Consiglio Superiore dandone trasparenza all'amministrazione della Banca. Lo Statuto della Banca d'Italia definisce composizione, durata, funzionamento e modalità di espletamento delle funzioni assegnate.

1-sexies. La Banca d'Italia pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate e i risultati delle sue consultazioni.

1-septies. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 1-sexies, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine, le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 1-sexies».

5.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

5.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo. I Vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali. Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire uno o più comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri».

5.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore che rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte».

5.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore che rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte».

5.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore che rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte».

5.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire uno o più comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri».

5.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Tra le cause di esclusione dalla carica di componente del Consiglio è necessariamente ricompresa l'emissione a carico dei medesimi soggetti di una sentenza di

condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento».

5.41

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, dopo la parola: «Governatore» aggiungere le seguenti: «che rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi».

5.42

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2 dopo la parola: «presso» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

5.43

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2 sopprimere le parole: «, fra i candidati individuati da un comitato» fino alla fine del periodo.

5.44

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2 sostituire le parole: «, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della Banca d'Italia» con le seguenti: «. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte.».

5.45

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «all'interno dello stesso Consiglio» aggiungere le seguenti: «che devono essere individuati e accuratamente selezionati».

5.46

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2 sopprimere le parole: «tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.».

5.47

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con la seguente: «soggetti».

5.48

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «tra persone» inserire le seguenti: «a carico delle quali non sia stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e».

5.49

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2; sostituire le parole da: «che posseggano» fino al fine del comma, con le seguenti: «di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza».

5.50

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «che posseggano i requisiti» con le seguenti: «che posseggano comprovati requisiti».

5.51

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «i requisiti di indipendenza» con le seguenti: «requisiti di notoria indipendenza e comprovata esperienza, nonché di».

5.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «onorabilità e» inserire la seguente: «comprovata».

5.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo la parola: «onorabilità» aggiungere le seguenti: «ed elevata».

5.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «onorabilità e professionalità» aggiungere le seguenti: «e comprovata esperienza».

5.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e nei confronti dei quali non sia stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

5.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere nominati componenti del Consiglio i soggetti a carico dei quali è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267».

5.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sul sito internet della Banca d'Italia vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni:

gli estremi dell'atto di conferimento e il curriculum vitae di Ciascuno dei 13 consiglieri eletti;

i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza e collaborazione prestati».

5.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

2-ter. Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEB.

2-quater. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-quinquies. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuvato il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-sexies. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia così come previsto dallo Statuto della banca d'Italia. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-ter. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuvano il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-quater. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia così come previsto dallo Statuto della Banca d'Italia.

2-ter. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuvano il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-quater. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-ter. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuvano il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-quater. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

2-ter. Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC».

5.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia così come previsto dallo Statuto della Banca d'Italia. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne».

5.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia così come previsto dallo Statuto della Banca d'Italia».

5.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile per non più di due volte».

5.66

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.

2-ter. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuvato il Governatore nell'esercizio delle sue

attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi».

5.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce Governatore, ha soltanto voto consultivo. I Vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio segretario e ne redige i verbali».

5.69

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalla carica di componenti del Consiglio i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria».

5.70

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati».

5.0.1

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia)

1. In caso di trasferimento di immobili di proprietà dell'a Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi compresi la cessione di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumento di capitale di società partecipate, il corrispettivo o il controvalore di tale trasferimento viene conferito integralmente allo Stato, ad eccezione delle alienazioni strettamente necessarie in contro partita di operazioni di intervento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai trattati europei. Il trasferimento al bilancio dello Stato si applica a tutti i trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dal 1° gennaio 2014; a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione».

Art. 6

6.2

SCILIPOTI

Sopprimere l'articolo.

6.3

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, EVA LONGO

Sopprimere l'articolo.

6.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere l'articolo.

6.5

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

6.6

LANZILLOTTA

Sopprimere l'articolo.

6.7

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#)

Sopprimere l'articolo.

6.8

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni concernenti la Banca d'Italia*) – 1. I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;».

6.9

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Alla rubrica dell'articolo, sopprimere le seguenti parole: «e altre disposizioni».

6.10

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «e altre disposizioni» aggiungere le seguenti: «concernenti l'assetto statutario della Banca d'Italia».

6.11

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Sopprimere il comma 1.

6.12

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sopprimere il comma 1.

6.13

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia comunica, con un preavviso di almeno dieci giorni, al Ministero dell'Economia e delle finanze, al Ministero dello Sviluppo economico e all'Associazione Bancaria Italiana gli affari da trattarsi sia nell'assemblea generale dei partecipanti sia nelle adunanze del Consiglio superiore».

6.14

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'assemblea generale dei partecipanti e alle adunanze del Consiglio superiore possono partecipare Ministri autorizzati, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri».

6.15

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'assemblea generale dei partecipanti e alle adunanze del Consiglio superiore possono partecipare Ministri, Viceministri e Sottosegretari di Stato autorizzati, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri».

6.16

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «direzione generale della».

6.17

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «volta per volta, e».

6.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, dopo le parole: «, e in tempo utile», inserire le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché».

6.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114» sostituire la parola: «contemporaneamente» con la seguente: «separatamente».

6.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché l'elenco dei partecipanti ed i loro eventuali procedimenti penali pendenti».

6.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Eguali comunicazioni devono farsi al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

6.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La Commissione Finanze della Camera dei deputati e la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica sono adeguatamente informate sugli affari trattati in seno alla assemblea generale dei partecipanti ed in seno alle adunanze del Consiglio superiore».

6.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sopprimere il comma 2».

6.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore sono rese pubbliche sul sito internet della Banca d'Italia».

6.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio superiore assiste il Ministro dell'Economia e delle Finanze con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti».

6.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, dopo la parola: «assiste», inserire le seguenti: «un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, nonché».

6.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze».

6.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, sostituire le parole: «, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze» con le seguenti: «, preventivamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri».

6.29

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze» aggiungere le parole: «il quale ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni ritenute e comprovate essere contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti nazionali vigenti».

6.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con facoltà di sospendere, per un periodo pari a dieci giorni, le deliberazioni contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti».

6.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, la Commissione Finanze della Camera dei deputati e la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica possono sospendere motivatamente la deliberazione, con risoluzione ed entro 10 giorni dalla stessa».

6.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Assistono, altresì, gli uffici di Presidenza della Commissione Finanze della Camera dei deputati e della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica».

6.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere il fine il seguente periodo: «Partecipano altresì dieci cittadini, titolari di contratti bancari, estratti a sorte dall'Associazione Bancaria Italiana».

6.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Consiglio dei Ministri ha facoltà, entro dieci giorni dalle deliberazioni degli organi di cui al comma 2, di sospendere. In tal caso, alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Governatore della Banca d'Italia».

6.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

6.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico».

6.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospendere entro cinque giorni dall'adunanza. Sono abrogati gli articoli 20,

21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

6.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro dieci giorni dall'adunanza».

6.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Sono o».

6.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «Sono o restano» *con le seguenti:* «Restano».

6.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «Sono e restano abrogate» *inserire le seguenti:* «, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, nonché del Comitato per la Legislazione della Camera dei deputati».

6.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «l'articolo 115», *inserire le seguenti:* «, secondo comma,».

6.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «l'articolo 115», *inserire le seguenti:* «ad eccezione del primo comma».

6.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni» *con le seguenti:* «La Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico. Sono soppressi gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

6.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì implicitamente abrogate le norme incompatibili con presente decreto».

6.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 118-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 118-ter. - (Trasparenza e tracciabilità degli investimenti finanziari) – 1. Al fine di assicurare ai risparmiatori una informazione continua e trasparente sull'impiego dei fondi gestiti, chiunque svolge un'attività bancaria ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 10, nonché

chiunque svolge attività di intermediazione finanziaria ai sensi del presente testo unico, è tenuto a rendere pubblici gli investimenti finanziari in favore di attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari provvedono alla pubblicazione, in apposito bollettino trimestrale e sui siti *internet* di riferimento, tra gli indicatori relativi all'operatività generale, della specificazione degli investimenti finanziari riferiti alle attività economiche di cui al comma 1, in modo da indicare i principali beneficiari e gli importi dei finanziamenti concessi, nonché la ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza"».

6.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "può disporre con decreto" sono inserite le seguenti: "motivato e adottato all'unanimità dal direttorio";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche".

2-ter. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito *internet* della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni"».

6.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 3.

6.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato Interministeriale».

6.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 è sostituito col seguente: "Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'articolo 22 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375 , convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Ministero dell'economia e delle Finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze"».

6.53

DE PETRIS

Sopprimere il comma 4.

6.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 4.

6.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262».

6.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262».

6.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262».

6.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire le parole: «e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262», con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Competenti Commissioni Parlamentari è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici».

6.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 5.

6.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, premettere il seguente periodo: «Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».

6.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, premettere le seguenti parole: «Al fine di assicurare stabilità al sistema economico-finanziario nazionale,».

6.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «Lo Statuto della Banca d'Italia», inserire le seguenti: «, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».

6.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43,» inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

6.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, prima delle parole: «alle disposizioni», inserire la seguente: «conformemente».

6.66

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

6.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «in particolare», con la seguente: «inderogabilmente».

6.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, aggiungere le seguenti parole: «, fermo restando che nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

6.69

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

6.70

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sia ribadito che la Banca d'Italia rimane un istituto di diritto pubblico;».

6.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «adeguati» con la seguente: «opportuni».

6.72

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sia precisato che nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati;».

6.73

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sia mantenuto che in quanto banca centrale della Repubblica italiana, la Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC);».

6.74

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sia ribadito che la Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni;».

6.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sia mantenuta la sede legale della Banca d'Italia in Roma;».

6.76

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sia razionalizzata l'articolazione territoriale e la competenza delle sedi, secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento».

6.77

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sia ribadito che l'articolazione territoriale della Banca d'Italia e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore;».

6.78

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

6.79

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) sia precisato che le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi;».

6.80

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) sia ribadito che la cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto;».

6.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alla lettera b), premettere la seguente:

«0-b) sia precisato che, in ogni caso, il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote».

6.82

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «sia», inserire la seguente: «puntualmente».

6.83

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;».

6.84

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia precisato che gli organi centrali dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio superiore;
- c) il Collegio sindacale;
- d) il Direttorio;
- e) il Governatore;
- f) il Direttore generale e i Vice direttori generali».

6.85

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia precisato che l'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;».

6.86

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia ribadito che l'Assemblea centrale determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali e che entro il 31 luglio 2014 tali compensi sono ridotti almeno del 20 per cento rispetto a quelli effettivamente percepiti nell'anno 2013;».

6.87

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia ribadito che i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali siano direttamente proporzionali agli utili della Banca;».

6.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia inserita la possibilità per un membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 di intervenire all'assemblea;».

6.89

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6.90

DE PETRIS

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente

«c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi».

6.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente

«c) sia previsto che non possono far parte degli organi della Banca d'Italia soggetti condannati, anche con pena non definitiva, per reati non colposi».

6.92

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera c), sopprimere la seguente parola: «anche».

6.93

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti: «36 mesi».

6.94

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: «24» con la seguente: «36».

6.95

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: «ma» con le seguenti: «e non».

6.96

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) sia precisato che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;».

6.97

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) sia precisato che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;».

6.98

DE PETRIS

Al comma 5 sopprimere la lettera d).

6.99

DI BIAGIO

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

6.100

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

6.101

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sia previsto che il Consiglio superiore non possa consentire che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto assumano funzioni di amministratore di società o di altri enti;».

6.102

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sia precisato che i senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca;».

6.103

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera d), sostituire la parola: «solo» con la seguente: «esclusivamente».

6.104

MUCCHETTI

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi» con le seguenti: «. Il Consiglio Superiore verifica il rispetto dei limiti partecipativi e dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli esponenti nonché dei requisiti di onorabilità in capo alle compagini sociali dei soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 4. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio Superiore annulla la cessione delle quote.».

6.105

I RELATORI

Al comma 5, lettera d), dopo la parola: «partecipativi» aggiungere le seguenti: «e della qualità dell'acquirente».

6.106

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«d-bis) sia ribadito che sono esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.».

6.107

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«d-bis) sia ribadito che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.».

6.108

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«d-bis) sia previsto che i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 30 novembre 2013 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dieci anni di permanenza nel Direttorio.».

6.109

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) La determinazione dell'importo dei dividendi annuali è approvata dal Consiglio superiore unitamente al progetto di bilancio e non è modificabile dall'Assemblea dei partecipanti».

6.110

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) sia previsto che i consiglieri superiori e i sindaci che alla data del 30 novembre 2013 abbiano già superato i limiti di rieleggibilità fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 cessano dalla carica.».

6.111

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) sia precisato che tutti i dipendenti della Banca decadono dalle loro funzioni nel caso di condanna definitiva per delitto non colposo.».

6.112

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 6.

6.150

I RELATORI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

6.113

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza.

6-bis. Salvo quanto disposto al comma 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

6.114

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione.

6-bis. Il trasferimento di cui al comma 6 avviene ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza.

6-ter. Salvo quanto disposto al comma 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

6.115

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

6.116

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

6.117

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente articolo».

6.118

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

6.119

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sostituire le parole: «restano ferme», con le seguenti: «continuano ad applicarsi».

6.120

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sostituire le parole: «le disposizioni di cui», con le seguenti: «quanto disposto».

6.121

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

6.122

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.».

6.123

I RELATORI

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

6.124

GIANLUCA

ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui la Banca d'Italia fosse sottoposta a procedure di scioglimento o di liquidazione, nel rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, l'eventuale avanzo della procedura, escluso il capitale sociale determinato all'articolo 4, comma 2, che resta ai partecipanti, viene assegnato allo Stato».

6.125

DI BIAGIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le nuove quote di partecipazione emesse da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 non sono sottoposte alla tassazione *pex* ma ad un'imposta straordinaria, non inferiore al 12 per cento del valore della plusvalenza realizzata, da determinare con provvedimento successivo».

6.126

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2014, ed in virtù delle disposizioni introdotte dall'articolo 4 del presente provvedimento, Banca d'Italia trasmette semestralmente una relazione alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. La relazione dovrà riguardare l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2014 da Banca d'Italia, evidenziando, in particolar modo, l'acquisito parere della BCE sulle modifiche normative introdotte dal presente provvedimento».

6.127

MARTELLI, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In caso di trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi compresi la cessione di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumento di capitale di società partecipate, il corrispettivo o il controvalore di tale trasferimento viene conferito integralmente allo Stato, ad eccezione delle alienazioni strettamente necessarie in contropartita di operazioni di intervento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai trattati europei.

6-ter. Il trasferimento alle casse dello Stato di cui al comma precedente si applica a tutti i trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dallo gennaio 2014, a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione.».

6.128

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».

6.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di amministrazione straordinaria e commissari liquidatori)

1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui. al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche".

2. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».

6.0.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo)

1. All'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale da stabilire che, comunque, il medesimo soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali» e al secondo periodo, le parole: «La CONSOB stabilisce tali limiti» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB, nell'ambito del rispetto del predetto limite, stabilisce i casi di incompatibilità»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il divieto di cui al comma 1, la CONSOB diffida la società interessata affinché si adegui a tale divieto entro il termine massimo di due mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 300.000 e fissa un nuovo termine di trenta giorni ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La CONSOB, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1".

Art. 6-ter.

(Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della di cui all'articolo 6-bis si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge di conversione del presente decreto, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Art. 6-quater.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis e 6-ter, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire alla CONSOB di adeguare il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto».

6.0.4

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio)

1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni"».

6.0.5

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proprietà popolare della moneta e istituzione del Fondo di cittadinanza)

1. La moneta all'atto dell'emissione è di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca centrale allo Stato.

2. Presso la Banca d'Italia è attivato un Fondo finalizzato alla restituzione di somme alle vittime di dissesti finanziari, di seguito denominato «Fondo di cittadinanza».

3. L'accensione del Fondo di cittadinanza avviene automaticamente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è finalizzato alla restituzione di somme per tutti i cittadini italiani rimasti vittime di dissesti finanziari.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.

5 1. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato sul Fondo di cittadinanza al momento dell'emissione.

6. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.

7. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso il Fondo di cittadinanza, che è gestito dalla Banca d'Italia gratuitamente.

8. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per il solo Fondo di cittadinanza; tale passività è addebitata al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.

9. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sul Fondo di cittadinanza.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni finalizzate al funzionamento del Fondo di cittadinanza, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo da parte dei cittadini in base a quanto stabilito ai commi 2 e 3.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso sul Fondo di cittadinanza.

12. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.

12. È abrogato il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204».

Art. 7

7.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

7.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni di coordinamento in materia di accise)».

7.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «in materia di accise».

7.4

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli ulteriori», con le seguenti: «I nuovi».

Conseguentemente, sostituire le parole: «tali ulteriori», con le seguenti: «tali nuovi».

7.5

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «incrementi» con la seguente: «aumenti».

7.6

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «aliquote di accisa» sostituire la parola: «previsti» con la seguente: «stabiliti».

7.7

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «si riferiscono» con le seguenti: «sono riferiti».

7.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «come rideterminate» con le seguenti: «così come ridefinite».

7.9

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da: "tali ulteriori", fino alla fine dell'articolo;

b) aggiungere, in fine i seguenti periodi: "Gli ulteriori incrementi di cui al precedente periodo sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013. La suddetta determinazione acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli".».

7.10

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine dell'articolo ed aggiungere, in fine il seguente periodo: «Gli ulteriori incrementi di cui al presente comma sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia».

7.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine dell'articolo;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli ulteriori incrementi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013.

l-ter. La determinazione di cui al comma *l-bis* acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli».

7.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli ulteriori incrementi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* della medesima Agenzia,».

7.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine dell'articolo.

7.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «tali ulteriori incrementi» sostituire le parole: «sono stabiliti», con le seguenti: «sono quantificati».

7.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

7.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2013», con le seguenti: «prima del 1 gennaio 2014».

7.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le seguenti: «1° gennaio 2014».

7.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2014».

7.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «dalla data di pubblicazione», inserire le seguenti: «della determinazione stessa».

7.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e foresta li 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis, Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 7, pari complessivamente a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 21 milioni di euro a decorrere dal 2016

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 7, pari complessivamente a 4 milioni di euro per il 2014, a 21 milioni di euro per il 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto

possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

I) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori finanziari e non finanziari».

7.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 648-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (*Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 500.000. La pena è aumentata della metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita di un terzo se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.";

b) l'articolo 648-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. - (*Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa*). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-bis consegue:

1) l'interdizione perpetua da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni quindici; .

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».

c) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: "dagli articolo 648-bis e 648-ter) sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter) sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 648-bis";

d) all'articolo 379, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*)" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-*bis*"».